

aderenza alla previsione recata dall'articolo 214bis del richiamato D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 che fa riferimento, per l'individuazione dei custodi-acquirenti, allo svolgimento di gare, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali;

LE STAZIONI APPALTANTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1

1. I criteri oggettivi necessari all'individuazione dei custodi-acquirenti sono quelli definiti nella documentazione di gara concordata tra il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali e l'Agenzia del Demanio e tempestivamente inviata a cura dei medesimi uffici alle rispettive articolazioni territoriali.

2. L'individuazione dei custodi-acquirenti, per gli ambiti provinciali con contratti in scadenza, viene effettuata con la procedura di gara prevista dall'articolo 3, comma 37 e dell'articolo 55, comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e sue m. e i., da espletarsi, per ogni ambito provinciale, a cura della Prefettura e della Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio territorialmente competenti.

3. Gli uffici di cui al comma precedente attivano la procedura negoziata di cui all'articolo 3, comma 40 e all'articolo 57, comma 2, lett. a), della richiamata disposizione normativa per gli ambiti dichiarati deserti o rimasti senza aggiudicatario per offerte inappropriate in esito alla gara di cui al punto 4 delle premesse.

ART. 2

1. La Prefettura e la Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio competenti per territorio espletano la procedura suindicata, concordando la nomina:

a) del responsabile del procedimento (RP);

b) della Commissione di gara incaricata delle attività di valutazione;

c) di un eventuale gruppo di lavoro per la verifica delle eventuali offerte anomale e del possesso dei prescritti requisiti ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, che rimane, comunque, subordinata all'adozione di un apposito provvedimento delle Stazioni Appaltanti - Prefettura e Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio.

ART. 3

1. La Commissione di gara è costituita da tre membri: uno è indicato dalla Prefettura ed uno dalla Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio; il presidente è nominato congiuntamente dalle Stazioni Appaltanti - Prefettura e Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio tra il proprio personale.

2. Al termine della procedura di valutazione, la Commissione trasmetterà al Responsabile del procedimento gli atti della gara per i successivi adempimenti.


ART. 4

1. Le spese per la pubblicità dei bandi di gara, laddove previste per legge, verranno ripartite al 50 per cento tra le Stazioni Appaltanti - Prefettura e Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio.

2. Al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile, Prefettura e Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio competenti per territorio danno adeguata informazione della documentazione di gara.

Roma, 06 OTT. 2014

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Roberto REGGI



IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Elisabetta BELGIORNO

